

fatta condizione di cose, ottenne dal Parlamento l'approvazione di una legge 7 luglio 1902 destinata ad assicurare alla società ed a Napoli i mezzi necessari per proseguire nelle opere intraprese.

Per tale legge venne autorizzato il Ministero del tesoro ad aumentare di altri sette milioni (parecchi dei quali da rimborsarsi dal Comune) la somma di cento milioni assegnata per il risanamento di Napoli colla legge del 1885; e la Banca d'Italia e il Banco di Napoli erano autorizzati a prestare il loro concorso alla Società mediante otto milioni e ad acconsentire anticipazioni temporanee al tasso del 3 e 50 per cento.

La legge fu predisposta esclusivamente dal Ministero del tesoro senza il concorso del Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno eccitò più volte il comune di Napoli a proseguire nei lavori, specialmente di fognatura, che sono affidati a una azienda affatto distinta da quella dello sventramento dei quartieri bassi, e che ha proceduto in questi ultimi tempi con grande lentezza.

Ma per il compimento dell'opera di sventramento dei quartieri bassi appaltata alla Società di risanamento occorre che ai termini della legge 7 luglio 1902 sia stipulata un'apposita convenzione fra Governo, Provincia, Comune di Napoli, Banca d'Italia, Banca di Napoli, e che con decreto reale promosso dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero delle finanze e dell'Interno, sieno fissate le norme per l'erogazione della nuove somme poste a disposizione della Società e per la vigilanza e il controllo nell'esecuzione delle opere.

Le cose sono ora a questo punto, comunque sappiamo che sia prossima la stipulazione della convenzione della quale ho parlato. Per quel che riguarda il Ministero dell'Interno assicuro l'onorevole interrogante che non si mancherà di fare le più insistenti e vive sollecitazioni perchè la legge del 1892 abbia la più pronta esecuzione possibile.

Presidente. L'onorevole Di Canneto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Di Canneto. Rivolsi la interrogazione al ministro dell'Interno per la semplice ragione che la legge del 1885, essendo una legge d'igiene pubblica, dipende dal Ministero dell'Interno, presso il quale vi è una Commissione speciale per la redazione dei contratti.

Il Ministero del tesoro deve occuparsi

semplicemente della emissione delle azioni e della parte commerciale del risanamento.

Siccome però l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'Interno dice che in questo momento non è di sua competenza la questione, rinoverò la mia interrogazione rivolgendola al ministro del tesoro ed a quello dei lavori pubblici, per venire a capo di questa lunga e disastrosa questione di Napoli.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cabrini al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Domanderei che questa interrogazione fosse rimandata al giorno 10 corrente.

Presidente. Onorevole Cabrini, acconsente? **Cabrini.** Acconsento.

Presidente. Questa interrogazione è quindi rimandata alla seduta del giorno 10.

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Cabrini e Rondani al ministro dell'Interno « sulle quotidiane violazioni dell'articolo 14 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Novara e specialmente nei comuni di Bianzè, Crova, Pertengo, Carisio, S. Germano Vercellese e Caresana, dove il lavoro della mondatura continua a farsi prima che sia trascorsa l'ora del levare del sole, adducendo le autorità competenti il pretesto che mancano delle relative istruzioni ».

Renchetti, sotto-segretario di Stato per l'Interno. La legge 12 giugno 1866 che permette la coltivazione del riso, la sottomette all'art. 1 alle condizioni da stabilirsi dai regolamenti che, sentiti i Consigli comunali e sanitari della provincia, verrebbero deliberati dai consigli provinciali e approvati dal Re, previo parere del Consiglio Superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

La provincia di Novara, nella quale è noto che è molto diffusa la coltivazione del riso, ha ottemperato al disposto di quell'articolo, ed ha compilato un regolamento, approvato con tutte le forme prestabilite dalla legge, che porta la data 17 febbraio 1869. Ora all'articolo 14 di questo regolamento si legge quanto segue: « I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levar del sole, ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto ». Savia disposizione codesta, conforme, come ognuno comprende, alle norme di igiene e di umanità.

Se non che gli onorevoli Cabrini e Rondani, ci avvertono colla presente interrogazione che nella provincia di Novara, e più preci-